

# **Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'ULSS n. 7. - PIEVE DI SOLIGO -**

<p style="text-align: center;"><b>Parte Prima</b> <b>NORME DI CARATTERE GENERALE</b></p>
--

## **Art. 1 Finalità**

Con il presente regolamento si intende costituire un sistema uniforme in tutto il territorio dell'ULSS 7, fondato sul principio della solidarietà, per l'accesso in strutture residenziali delle persone con disabilità psichica (non psichiatrica), fisica e/o sensoriale, comprese fra i 18 ed i 64 anni, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 art.3 L.104/92, e dove previsto al comma 3 art.3 L.104/92.

## **Art. 2 Principi di applicazione**

Il principio su cui è basato il presente regolamento è il rispetto e la promozione della persona disabile quali che siano l'origine, la natura o la gravità delle sue difficoltà, questo deve diventare obiettivo primario di ogni azione sociale.

Ogni progetto, anche quelli riguardanti la residenzialità delle persone disabili, deve essere pensato e realizzato nel pieno rispetto della persona e dei suoi diritti.

A tal fine cardine di ogni intervento diventa il PROGETTO DI VITA della persona disabile intorno al quale ruotano tutti i soggetti che con la persona concorrono a renderne possibile la realizzazione.

Gli aspetti sviluppati nel presente regolamento comprendono:

- 1. La sostenibilità economica dei costi della retta per l'accesso alle strutture residenziali da parte della persona disabile e della sua famiglia.** Qualora la persona disabile o tutore o familiare esprima il bisogno di entrare in una struttura residenziale condividerà con i servizi territoriali (Comune di residenza e servizi ULSS 7) tale necessità e con essi svilupperà un PROGETTO ALLA PERSONA in tal senso. In questa realizzazione vengono d'obbligo coinvolti i familiari dell'interessato e, qualora la persona lo richieda, un consulente individuato dal Coordinamento per le Associazioni di volontariato per l'handicap della ULSS 7. Verrà inoltre deciso, in tale progetto, la modalità di ripartizione del pagamento della retta della struttura residenziale secondo i criteri individuati nel presente regolamento, avendo sempre presente la necessità di rendere realizzabile il PROGETTO ALLA PERSONA nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti.
- 2. La sostenibilità economica dei costi del sistema relativo alla spesa prodotta dagli ingressi in strutture residenziali per disabili attraverso la solidarizzazione tra i Comuni di tale onere con la costituzione di un fondo solidale.** Tale principio viene esplicitato e condiviso fra gli enti interessati secondo i criteri previsti nel documento applicativo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

### Art. 3 Strumenti di applicazione

Il Regolamento si avvale di due strumenti:

**IL Documento Applicativo** che contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento. Compete alla Conferenza dei Sindaci e alla Direzione Generale dell'ULSS 7 approvare tale atto.

La Direzione Generale dell'ULSS 7 provvede a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Comunali sulle modifiche apportate al Documento Applicativo.

**L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.)** istituita nel rispetto delle norme vigenti in materia socio-sanitaria è lo strumento che favorisce l'integrazione tra il servizio specialistico coinvolto e i comuni di residenza per la realizzazione del progetto per l'accesso in struttura.

### Art. 4 Tipologie di strutture residenziali

Le tipologie di residenzialità previste nel territorio dell'ULSS 7, con riferimento alla normativa regionale vigente, possono essere le seguenti:

- Gruppo Appartamento
- Comunità di tipo Familiare
- Comunità Alloggio
- Comunità Residenziale per disabili in situazione di gravità
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

**Gruppo Appartamento:** struttura socio-assistenziale per disabili adulti con il compito di offrire esperienze di vita autonoma dalla famiglia o di sostituire il nucleo familiare qualora questo sia impossibilitato o in difficoltà ad assolvere al proprio compito.

Tipologia di utenza: adulti con disabilità che presentano adeguati livelli di autonomia.

Il gruppo appartamento è costituito da un piccolo gruppo di 3-4 persone (al massimo 6), con disabilità intellettiva lieve o media o fisica, che vivono in modo autonomo, in un alloggio di edilizia civile situato in un centro abitato.

**Comunità di tipo Familiare:** È un servizio caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo-tutelari.

Tipologia di utenza: adulti con disabilità caratterizzata da un minimo bisogno di assistenza.

La Comunità di tipo familiare è rivolta ad adulti con disabilità caratterizzata da un minimo bisogno di assistenza. E' costituito da un piccolo gruppo fino ad un massimo di 6 persone.

**Comunità Alloggio:** è un servizio che accoglie persone disabili adulte, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, o che intendano attuare esperienze di vita autonoma dalla famiglia.

Tipologia di utenza: Adulti disabili con rilevanti bisogni assistenziali o in condizione di non autosufficienza; qualora nel territorio non vi siano comunità per minori, può essere riservata una quota di 1 o 2 posti per minori dai 16 ai 18 anni con situazione familiare di eccezionale gravità o provenienti da istituti. La Comunità Alloggio prevede un nucleo di 8 posti più 1 o 2 posti in pronta accoglienza o accoglienza programmata. È data la possibilità di costituire 2 nuclei distinti, ciascuno con ricettività massima pari a 8 posti più 1 o 2 posti in pronta accoglienza o accoglienza programmata.

**Comunità residenziale per persone disabili in situazione di gravità:** E' un servizio residenziale per persone con disabilità gravi e gravissime, non autosufficienti a livello personale e/o relazionale, per le quali L'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale rilevi l'impossibilità di essere seguite a domicilio o di essere accolte in altra struttura residenziale a minore intensità assistenziale.

Tipologia di utenza: soggetti minori e adulti con disabilità, non auto sufficienti e con bisogno assistenziale di rilievo sanitario, organizzato in gruppi distinti per età evolutiva, per età adulta e patologie compatibili.

La capacità ricettiva è di massimo 20 ospiti, suddivisi in due nuclei di 10, di cui 2 posti per il Servizio di Pronta Accoglienza e Accoglienza Programmata.

**RSA:** Servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali che sociali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità di rimanere nel proprio domicilio o dell'inserimento in altra struttura per disabili.

Tipologia di utenza: Soggetti adulti con disabilità, caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente (persone con gravi problemi fisici o con pluridisabilità e gravi problemi comportamentali).

L'RSA prevede che la capacità ricettiva sia di minimo 20 ospiti, fino a un massimo di 40, comunque organizzati in nuclei di 20.

Il presente regolamento norma le regole di contribuzione per l'accesso alle seguenti strutture:

- Comunità Alloggio
- Comunità Residenziale per disabili in situazione di gravità
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

## **Art. 5 Livelli Essenziali di Assistenza**

La ripartizione delle spese di gestione dei servizi residenziali viene effettuata sulla base dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Le spese di gestione vengono ripartite in quota sanitaria, che è a carico del bilancio sanitario dell'Azienda Ulss, e in quota sociale che viene corrisposta con le modalità definite dal presente Regolamento.

Con atto ricognitivo annuale dell'Azienda Ulss, vengono identificate per ciascuna tipologia di servizio residenziale e per ciascuna struttura la retta complessiva, la quota sanitaria, e la quota sociale.

## **Art. 6 Costituzione del fondo solidale**

I Comuni facenti parte del territorio dell'Azienda Ulss n. 7 costituiscono un Fondo Solidale finalizzato all'integrazione del pagamento della quota sociale delle rette di inserimento delle persone disabili nelle strutture residenziali. Compete alla Conferenza dei Sindaci l'individuazione delle strutture per le quali è possibile accedere al Fondo. Il Fondo Solidale, quale fondo finanziario vincolato, per la sua natura di mutualità tra i Comuni, viene alimentato da tutti i Comuni del territorio dell'Azienda Ulss n. 7 in quota pro capite per abitante; la quota annuale viene determinata in via preventiva all'inizio di ciascun anno con atto della Conferenza dei Sindaci ed è vincolante per ciascuna Amministrazione.

<b>Parte Seconda</b> <b>ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI</b>
--

## **Art. 7 Retta delle Strutture Residenziali: Quota Sanitaria - Quota Sociale**

La retta della struttura residenziale è così articolata:

- a) La quota sanitaria, così come stabilita dagli atti regionali, è posta a carico del bilancio sanitario dell'ULSS 7;
- b) La quota sociale è a carico dell'utente e/o del suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate così come definite della normativa vigente.

La Conferenza dei Sindaci identifica annualmente, nel documento applicativo, l'importo massimo di compartecipazione dell'utente.

Qualora i suddetti soggetti di cui al punto b) chiedano, per l'accesso alle strutture residenziali, di usufruire di condizioni economiche agevolate, il Comune di residenza, ai sensi dell'art.6, comma 4, L.328/2000, integra la retta anche utilizzando il Fondo Solidale con le modalità di cui al documento applicativo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; a tal fine l'utente o il suo legale rappresentante o l'amministratore di sostegno o un suo familiare presenterà apposita istanza al Comune di Residenza.

## **Art. 8 Partecipazione dell'utente, del suo nucleo familiare ed eventualmente delle altre persone civilmente obbligate agli alimenti al pagamento della retta per le strutture residenziali**

### ***1. Partecipazione dell'utente.***

L'utente è tenuto a contribuire al pagamento della retta della struttura residenziale – quota sociale, così come stabilito nel documento applicativo - con il proprio reddito composto da: reddito personale + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato, anche esente IRPEF, compresi i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare)

Qualora l'utente o il suo legale rappresentante o amministratore di sostegno faccia richiesta al proprio Comune di residenza di usufruire di condizioni economiche agevolate, e sia in possesso di patrimonio mobiliare ed immobiliare, si provvederà a stipulare un accordo fra le parti che preveda una pianificazione di utilizzo delle suddette disponibilità economiche del richiedente previo ottenimento da parte del legale rappresentante o amministratore di sostegno delle autorizzazioni di legge.

Dalle entrate della persona viene decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 20% della pensione minima INPS prevista per i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, come definito nel successivo comma 2, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale.

### ***2. Partecipazione del nucleo familiare dell'utente ed eventualmente dei civilmente obbligati.***

A. Qualora l'utente non fosse in grado di provvedere con le proprie disponibilità economiche alla copertura della quota sociale, su sua istanza o del suo legale rappresentante o amministratore di sostegno, il Comune di residenza provvederà alla valutazione dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare dell'utente e potrà chiedere l'eventuale disponibilità delle altre persone civilmente obbligate al suo sostentamento per verificare la possibilità di adeguata e concordata compartecipazione ai sensi dell'art. 433 c.c. e seguenti.

L'individuazione della quota per la retta a cui il nucleo familiare di convivenza ed eventualmente gli obbligati civili saranno chiamati a compartecipare verrà determinata richiedendo l'attestazione ISEE. La verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà tener conto del valore delle donazioni e trasferimenti di denaro e/o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei confronti di chiunque da parenti obbligati alla quota di "legittima" a favore dell'utente.

B. Per nucleo familiare dell'utente si intende il nucleo ristretto composto dai genitori e/o coniuge del disabile. Gli altri familiari eventualmente conviventi vanno ricompresi tra gli altri obbligati civili.

La partecipazione del nucleo familiare all'integrazione della retta viene richiesta qualora il valore dell'ISEE sia superiore al "minimo vitale". Il Minimo vitale viene individuato nell'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso. La verifica tiene conto del valore ISEE del nucleo familiare di convivenza dell'utente (escluso l'utente stesso) come definito dalle norme per il calcolo dell'ISEE alla data di presentazione della domanda di contributo.

Ai nuclei familiari con valore ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuta l'esenzione dalla contribuzione al pagamento della retta.

Il nucleo familiare con reddito superiore al minimo vitale contribuisce al pagamento della retta con un importo mensile pari al 20% della differenza fra reddito dato dal valore ISEE e minimo vitale, moltiplicato per il parametro variabile relativo al numero dei componenti del nucleo familiare considerato per il calcolo dell'ISEE, escluso l'utente, come risulta dalla seguente tabella:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti, escluso l'utente	Parametro
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57

Qualora i genitori risultino non conviventi gli ISEE personali vanno riparametrati con indice di 0,78.

La formula da utilizzare per il calcolo della eventuale partecipazione al costo della retta da parte nucleo familiare è la seguente

$$\frac{(\text{Valore ISEE} - \text{Minimo Vitale}) \times 0,20 (20\%)}{\text{Scala di equivalenza (vedi tabella)}}$$

C. Qualora vi siano altre persone civilmente obbligate in base agli articoli 433 del Codice Civile e successivi, l'Amministrazione Comunale di residenza della persona disabile potrà verificare l'eventuale disponibilità dei suddetti familiari a compartecipare al pagamento della retta sulla base del valore ISEE dei propri nuclei familiari di convivenza. L'importo massimo mensile sarà pari al 10% della differenza fra reddito dato dal valore ISEE ed il minimo vitale. La formula da utilizzare per il calcolo della partecipazione al costo della retta da parte degli obbligati civili è la seguente

$$\frac{(\text{Valore ISEE} - \text{Minimo Vitale}) \times 0,10 (10\%)}{\text{Scala di equivalenza (vedi tabella)}}$$

### **3. Ripartizione della retta.**

Il Comune definisce la ripartizione della quota sociale della retta a seguito dell'istruttoria effettuata e sulla base del documento di applicazione di cui all'art. 3 del presente regolamento; la ripartizione della quota sociale coinvolgerà i seguenti soggetti:

- a) quota a carico dell'utente, art. 8, comma 1;
- b) quota a carico del nucleo familiare, art. 8, comma 2;
- c) eventuale quota a carico delle persone che sono civilmente obbligate al sostentamento dell'utente, art.8, comma 2;
- d) quota integrazione retta (a carico del Comune di residenza);
- e) quota del fondo solidale (quota sociale vincolata).

La quota relativa ai punti a) – b) – c) viene versata direttamente al Comune di residenza o all'ULSS 7, secondo quanto previsto all'art.13.

### **4. Revisione della compartecipazione**

Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'aggiornamento della quota di compartecipazione dell'utente tenendo conto degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica al costo della vita.

Allo scadere dei tre anni dalla presentazione dell'istanza di compartecipazione al pagamento della retta, o, comunque, allorquando si verifichi una variazione significativa nella situazione reddituale e patrimoniale dell'utente o degli obbligati civili, conviventi o non conviventi, viene effettuata, su proposta dell'Amministrazione Comunale di riferimento, una revisione della quota di compartecipazione secondo le modalità di cui all'art. 5 del Documento Applicativo. Per variazione significativa, si intende l'aumento o la diminuzione di una fonte di reddito e/o di patrimonio che comporti una modifica delle quote di compartecipazione al pagamento della retta.

### **Art. 9 Procedimento per l'accesso alle strutture residenziali**

Per l'accesso alle strutture residenziali l'utente o il suo legale rappresentante o l'amministratore di sostegno o un suo familiare deve presentare domanda all'ULSS n. 7 - Servizio Handicap Età Adulta, allegando la seguente documentazione:

- Certificazione di cui alla Legge 104/92 sulla situazione di handicap.

La domanda, per l'accesso alle strutture, verrà valutata dall'U.V.M.D., attivata dal Servizio Handicap Età Adulta, alla quale compete:

1. valutazione della richiesta e dell'idoneità all'accesso;
2. avvio delle competenze previste per la costruzione del progetto alla persona:
  - progetto assistenziale individualizzato a cura del servizio specialistico
  - eventuale verifica dell'iter di integrazione retta a cura dell'Amministrazione comunale di residenza.

Il procedimento per l'accesso avrà termine con l'UVMD nella quale viene stabilito quanto segue:

1. Definizione delle modalità di inserimento in struttura residenziale secondo il progetto individuale elaborato, previo accertamento di disponibilità di posti.
2. Definizione delle specifiche competenze economiche di ripartizione della retta su proposta dell'Amministrazione Comunale di residenza e in applicazione del vigente regolamento.

## **Art. 10 Criteri di priorità per entrare in struttura residenziale**

In caso di lista d'attesa, l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) opererà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a. Livello di gravità della situazione personale.
- b. Carico assistenziale.
- c. Assenza o inadeguatezza, anche sotto il profilo economico, del nucleo familiare.

## **Art. 11 Procedimento per l'accesso al Fondo Solidale**

Per l'accesso al Fondo Solidale da parte del Comune è necessario che l'utente:

- a. sia residente in uno dei Comuni dell'ULSS 7;
- b. abbia ottenuto l'idonea valutazione da parte dell'U.V.M.D.

## **Art. 12 Compiti dei diversi soggetti**

I compiti di ciascun soggetto nel procedimento di accesso alle Strutture Residenziali sono così definiti.

A. Compete alle Amministrazioni Comunali:

1. la raccolta istanze di integrazione retta e relativa istruttoria;
2. la partecipazione all'U.V.M.D. con funzione decisionale;
3. il versamento all'ULSS della quota sociale vincolata di cui al precedente art. 6;
4. l'eventuale versamento all'ULSS, secondo quanto previsto all'art.13, dell'importo corrispondente alle quote di cui al precedente art. 8 - punto 3 lettere a), b), c), d).

B. Compete all'Azienda ULSS n°7:

1. Convocazione dell'U.V.M.D.;
2. l'ammissione in struttura residenziale ;
3. la corresponsione alla struttura residenziale della quota sanitaria ed eventuale quota sociale, come previsto dal presente regolamento;
4. il monitoraggio del progetto individualizzato.

C. Compete all'utente:

- 1 il versamento direttamente all'Ente gestore della struttura che lo ospita della quota sociale, qualora abbia la capacità economica di farvi fronte (art. 8 punto 1);
- 2 il versamento all'Amministrazione Comunale di riferimento o all'ULSS 7, in base a quanto stabilito dall'art.13 del presente regolamento, della quota spettante secondo le capacità economiche verificate;
- 3 la verifica del proprio progetto ed atti relativi.

Compete ai familiari ed ai civilmente obbligati:

- 1 la corresponsione al Comune o all'ULSS 7, in base a quanto previsto dall'art.13, dell'eventuale quota a proprio carico stabilita dal presente regolamento (art. 8).
- 2 la verifica del progetto individuale riferito alla persona richiedente ( nel rispetto delle norme vigenti in termini di riservatezza) ed atti relativi.

## **Art. 13 Modalità pagamento retta**

Il pagamento della retta all'Ente Gestore delle Strutture Residenziali avviene nei seguenti termini:

- a) la quota sanitaria viene pagata dall'ULSS n. 7;
- b) la quota sociale viene pagata secondo la seguente modalità:
  - b.1) l'utente con un reddito uguale o superiore all'importo della quota sociale della retta (art. 8 punto 1) corrisponde l'intero importo all'Ente Gestore;
  - b.2) in ogni altro caso, provvede al pagamento l'Azienda ULSS n. 7 introitando il contributo che sarà versato dal Comune di residenza, sulla base di apposita rendicontazione, relativo alle quote a), b), c), d), comma 3 del precedente art. 8 e attingendo al Fondo Solidale.

Il Comune di residenza del disabile può richiedere per iscritto alla Direzione dei Servizi Sociali dell'Ulss n. 7 di versare all'ULSS solo la quota ad esso spettante; in questo caso i soggetti di cui alle lettere a), b), c) art.8 comma 3 (utente, nucleo familiare, civilmente obbligati) verseranno gli importi di loro spettanza all'ULSS.

Qualora l'utente, il nucleo familiare, i civilmente obbligati non corrispondano la rispettiva quota dovuta, trascorsi 15 giorni dalla scadenza della nota di addebito, l'ULSS informa il Comune di residenza del disabile di tale inadempienza. Il Comune provvederà a corrispondere all'Azienda Ulss n. 7 la quota non versata fatta salva la possibilità di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti degli inadempienti.

<b>Parte Terza INDICAZIONI OPERATIVE</b>
--

## **Art. 14 Controllo e verifiche**

Il controllo sul rispetto del presente regolamento compete ad una commissione composta da:

- 2 rappresentanti nominati dal Coordinamento delle Associazioni per l'handicap;
- 1 rappresentante nominato dalla Conferenza dei Sindaci;
- 1 rappresentante dell'ULSS n. 7;
- 1 rappresentante degli Enti Gestori della strutture residenziali del territorio della ULSS 7.

La commissione trasmette periodicamente le risultanze dell'attività svolta al Gruppo di Lavoro del Protocollo d'Intesa fra ULSS n. 7-Comuni-Coordinamento Associazioni per l'handicap.

## **Art. 15 Monitoraggio**

Compete al Gruppo di Lavoro, di cui all'art. 14 comma 2, il monitoraggio del presente regolamento con il compito di trasmettere alla Conferenza dei Sindaci ed alla Direzione dei Servizi Sociali dell'ULSS 7 una relazione annuale.

## **Art. 16 Entrata in vigore**

*Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2006.*